



## **COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**

*Provincia di Teramo*

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 95 del 30-12-2022**

**Oggetto:** **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 AL 31.12.2021**

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di dicembre nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze, alle ore 15:45, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in Prima convocazione ed in seduta pubblica. La pubblicità della seduta è assicurata tramite streaming.

La presidenza della seduta è assunta dall'Avv. RECCHIUTI GABRIELLA in qualità di PRESIDENTE, partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.Ssa D'Egidio Raffaella.

#### **Risultano presenti al punto in oggetto :**

NUGNES MARIO	P	PAVONE ENIO	P
DI GIROLAMO SABATINO	A	VANNUCCI VALENTINA	P
GINOBLE TERESA	P	IEZZI TORIELLA	P
CIANCAIONE ROSARIA	A	ADDAZII VINCENZO	P
RECCHIUTI GABRIELLA	P	DI FELICE SIMONA	A
DI GIUSEPPE FRANCESCO	P	ACETO CHRISTIAN GABRIELE	A
CHIAROBELLI DARIO	P	D'Elpidio Annalisa	P
DE NIGRIS PAOLO	P	BELLACHIOMA GIUSEPPE ERCOLE	A
PETRINI NICOLA	P		

**Assegnati compreso il Sindaco n.[17]**

**In carica compreso il Sindaco n.[17]**

**Presenti n. [ 12]**

**Assenti n. [ 5]**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

***Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento.***

Consiglieri presenti in aula n. 12, assenti n. 5 (Di Girolamo, Ciancaione, Di Felice, Aceto e Bellachioma)

In apertura di seduta il Presidente chiede se ci sono interventi su questioni preliminari. Chiedono e ottengono di intervenire i consiglieri Di Giuseppe e Petri.

Entrano in aula i consiglieri Ciancaione e Bellachioma, alle ore 15,55 (presenti n. 14 consiglieri, sempre assenti i consiglieri Di Felice, Aceto e Bellachioma).

Intervengono i consiglieri Ginoble, D'Elpidio e Ciancaione.

Entra il consigliere Di Girolamo alle ore 16,03 (presenti n. 15 consiglieri, assenti n. 2 (Di Felice e Bellachioma).

Interviene il consigliere Pavone.

Per i chiarimenti posti nel corso dei preliminari intervengono il Vicesindaco Marcone e il Sindaco.

Chiusi i preliminari si passa alla trattazione del primo punto all'odg avente ad oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE - EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 AL 31.12.2021"-

Relaziona l'Assessore al bilancio Zaira Sottanelli.

Intervengono i consiglieri Ciancaione, Petri, Pavone, Ginoble, Di Girolamo e Vicesindaco.

Chiede di intervenire l'Assessore Luciani.

Il resoconto integrale degli interventi dei consiglieri, della relazione dell'assessore e dell'intervento dell'assessore è allegato al presente atto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*"1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

*a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

*b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

*d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

*e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

*f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

*g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento

mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 30.04.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti, così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato art. 1, c. 612, della L. n. 190/2014, di cui alla deliberazione di C.C. n. 10 del 05.04.2016, esecutiva;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Roseto degli Abruzzi e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, giusta deliberazione di C.C. n. 82 del 30.12.2020, avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2020";

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 43 del 22.10.2018, esecutiva, l'Ente ha acquistato quote consortili dalla centrale di committenza Asmel Consortile a r.l.;

Tenuto conto che trattasi di consorzio e, pertanto, non rientrante nella disciplina del D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016;

Tenuto conto che il suddetto piano è da confermarsi alla data del 31/12/2021;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 19/08/2022, esecutiva, avente ad oggetto: "Individuazione degli Enti e delle società partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica ed il perimetro di consolidamento ai fini del bilancio consolidato per l'esercizio 2021";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28/09/2022, esecutiva, di approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2021;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati A), A1),A2) e A3); alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, prot. n. 51162 del 21.12.2022, verbale n.28 del 20 dicembre 2022;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

uditi gli interventi,

il Presidente sottopone a votazione la proposta di delibera per appello nominale,

Presenti n. 15 Consiglieri, assenti n. 2 (Di Felice e Aceto),

Con voti n. 15 favorevoli, quindi all'unanimità dei presenti

## **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2021** delle società in cui il Comune di Roseto degli Abruzzi detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e di cui agli allegati A), A1),A2) e A3);, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. **Di procedere** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo ed alla Corte dei Conti;
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate negli allegati A), A1),A2) e A3);
6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione per alzata di mano, all'unanimità dei presenti, consiglieri n. 15

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Avv. RECCHIUTI GABRIELLA

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.Ssa D'Egidio Raffaella